

IR *regolamento* **II** *drico*

COMUNE DI BREBBIA



R *egolamento*

I *drico*

IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP.
F.to Geom. Spertini Emilio

Allegato alla Delibera di C.C. n° 5 Del 19/01/2006

TITOLO I° - GENERALITA'

Art. 1 - ENTE GESTORE DELL'ACQUEDOTTO E NORME PER LA FORNITURA.

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Brebbia è affidato alla A.M.S.C. La fornitura dell'acqua è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA.

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato dal contatore; eccezionalmente sono ammesse forniture a forfait.

Art. 3 - DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA.

I contratti di fornitura sono di norma a tempo indeterminato. Quando un concessionario non intendesse servirsi ulteriormente dell'acqua potabile, dovrà dare disdetta della concessione, con lettera raccomandata indirizzata al gestore del servizio. In qualunque caso di variazione di utenza, tanto l'utente che cessa quanto quello che intende subentrare dovranno dare immediata comunicazione scritta al gestore.; il subentrante dovrà accettare gli impegni del predecessore, in particolare il subentrante è responsabile in solido con il cedente per il pagamento delle somme che quest'ultimo dovesse corrispondere per il consumo dell'acqua.

Per quanto riguarda i contratti stipulati in data antecedente il 01/07/2003, qualora il subentrante non sia il proprietario dell'immobile e/o dell'unità immobiliare la domanda di trapasso dovrà essere corredata da apposita autorizzazione del proprietario o da contratto di locazione.

D'ufficio potranno essere attuate reintestazioni a utenti proprietari già precedentemente titolari di contratto di fornitura d'acqua, qualora l'utente cessante presenti regolare disdetta controfirmata dalla stessa proprietà.

All'utente subentrante che non avrà regolarizzato il trapasso, come previsto dal presente articolo, verrà comminata una sanzione pari a euro 51.65= trascorsi inutilmente 30 giorni dall'accertata violazione, comunicata all'interessato per mezzo di avviso notificato oppure per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 4 - MODALITÀ PER IL RECESSO DEL CONTRATTO DI FORNITURA.

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono dare al gestore preavviso scritto di almeno 3 mesi. Tuttavia il contratto cessa, anche se non sia stato notificato il preavviso di cui innanzi, quando altri abbiano sottoscritto nuovo contratto per la stessa concessione e non sia stata fatta opposizione entro 6 mesi dall'intestatario o dagli eredi legittimi. Tutte le spese di bollo e di registrazione inerenti il contratto sono a carico degli utenti.

Art. 5 - DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA.

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

TITOLO 2° - FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 6 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO.

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) Le fontanine pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d) le bocche da incendio impiantate sul suolo pubblico.

Art. 7 - INSTALLAZIONE DAGLI IMPIANTI PER USO PUBBLICO E MISURAZIONE DELL'ACQUA.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dal gestore su richiesta ed a spese del Comune o degli Enti preposti ai rispettivi servizi, L'acqua, verrà, ove possibile, misurata con contatore o con lenti idrometriche.

Art. 8 - PRELIEVI ABUSIVI.

E' fatto divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dagli ordinari impieghi domestici, e, comunque, applicando alla bocca delle fontanine cannelle di gomma o di altro materiale equivalente;
- b) di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinati;
- c) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento di incendi o dietro autorizzazione particolare del Comune.

TITOLO 3° - FORNITURE AD USO PRIVATO

CAPO I. - NORME GENERALI

Art. 9 - DIRITTO ALLA FORNITURA.

La fornitura dell'acqua è concessa alle seguenti categorie:

- Utenze domestiche (appartamenti, condomini, comunità che non esercitano attività commerciali);
- Utenze promiscue (uffici, negozi, aziende di commercio all'ingrosso, pubblici esercizi, industrie, orti e giardini, alberghi, residence, cantieri, complessi ricettivi, complementari ...);
- Utenze zootecniche-agricole;
- Utenze di piscine private.

Le tariffe per il consumo dell'acqua sono approvate dalla Giunta Comunale nel rispetto degli indirizzi legislativi e del comitato interministeriale prezzi e del comitato provinciale prezzi.

Nell'articolazione della struttura tariffaria si potrà tenere conto di istituire tariffe per particolari utenti.

Sono ammesse tariffe di favore o gratuite nei confronti di Enti che non esercitino scopi di lucro.

Il Comune è tenuto alla concessione dell'acqua ad uso domestico previo versamento da parte del richiedente del diritto di presa, del costo della derivazione e dell'eventuale contributo della spesa per la tubazione stradale. Per gli usi diversi da quello domestico accoglierà le richieste entro i limiti del quantitativo di acqua dalla stessa riconosciuta disponibile e se condizioni tecniche non vi si oppongono.

Il gestore installerà sulle nuove tubazioni stradali gli idranti antincendio finché l'installazione è compatibile col diametro della tubazione. Qualora per installare idranti su richiesta di un utente sia necessario sostituire la tubazione con altra di maggior diametro, la spesa relativa verrà messa a carico dell'utente stesso.

Art. 10 - NORME PER LE FORNITURE.

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari ed agli usufruttuari degli immobili.

Potranno essere concesse pure agli affittuari con il consenso legale del proprietario.

Nel caso di edifici in condominio la fornitura viene effettuata all'amministrazione del condominio stesso il quale ne risponde ai sensi di legge.

Art. 11 - RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO DELLE BOLLETTE FRA I VARI UTENTI DI UNA STESSA DERIVAZIONE.

La ripartizione dell'importo delle bollette nel caso di più appartamenti serviti da una sola derivazione può essere facilitato mediante installazione, a cura degli utenti, di contatori divisionali; per il gestore resta valido tuttavia solo la lettura del contatore centrale. La fornitura d'acqua per gli utenti residenti in un medesimo numero civico, è limitata ad un solo misuratore.

Art. 12 - DOMANDA DI FORNITURA.

La domanda di fornitura d'acqua deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dal gestore e deve essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante.

La concessione dovrà risultare da apposito contratto da redigersi in duplice esemplare, uno per il gestore ed uno per il privato. La stipula del contratto sarà effettuata con il proprietario che sarà quindi, a tutti gli effetti, l'intestatario dell'utenza ed il soggetto tenuto al pagamento dei consumi.

Art. 13 - DIRITTO DI RIFIUTO O DI REVOCA DELLE FORNITURE.

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è in facoltà del Comune di rifiutare, revocare o limitare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune stesso valutare insindacabilmente.

Art. 14 - MODALITÀ PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA.

Per ottenere la fornitura il richiedente dovrà provvedere al versamento della spesa preventivata, dei contributi e dei depositi cauzionali stabiliti. Dovrà inoltre dimostrare di avere ottenuto le autorizzazioni ed i permessi di passaggio per la installazione e per la manutenzione delle stesse, quando siano interessate proprietà diverse da quelle comunali.

Art. 15 - NORMA PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE.

Spetta al gestore di determinare il diametro della presa e di scegliere il luogo per la derivazione della presa stessa.

Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione di qualsiasi condotta e apparecchio sul suolo pubblico o comunque fino all'apparecchio misuratore è eseguito esclusivamente dal gestore, direttamente o per mezzo degli installatori da essa autorizzati.

Art. 16 - PROPRIETÀ DELLE CONDOTTE E LORO USO.

Le condotte stradali, anche se costruite con contributo a fondo perduto degli utenti, e le derivazioni trasversali, anche se costruite a spese degli utenti, fino al contatore appartengono al Comune, restando all'utente il diritto d'uso per le erogazioni richieste. Sono invece di proprietà dell'utente le condotte poste a valle del contatore. Le tubazioni devono essere utilizzate unicamente per l'erogazione dell'acqua per gli usi consentiti. E' espressamente vietato servirsi

delle stesse, siano esse di proprietà del Comune o dell'utente, per messa a terra di impianti elettrici.

Art. 17 - MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE.

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni della presa stradale fino all'apparecchio misuratore compreso, spettano esclusivamente al gestore e sono pertanto vietate agli utenti od a chiunque altro, sotto pena del pagamento dei danni, salva riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del gestore.

Art. 18 - DEMOLIZIONI SU PROPRIETÀ PRIVATA.

Qualora, per eseguire riparazioni e manutenzioni, il gestore sia costretto a demolire o danneggiare pozzetti, pavimentazioni, o altro, il ripristino di tali manufatti è di pertinenza ed a carico dell'utente.

Questo deve essere tenuto presente sia in sede di prima installazione, sia successivamente, allo scopo di rendere più agevole e meno onerosa la buona manutenzione dell'impianto.

Art. 19 - VOLTURA DELL'UTENZA.

In caso di passaggio di proprietà dell'immobile, il subentrante deve darne comunicazione scritta al gestore per la voltura dell'utenza. La mancata denuncia da parte del subentrante dà diritto al gestore di sospendere la fornitura dell'acqua e di procedere alla rimozione del contatore.

In caso di divisione di una proprietà deve essere esplicitamente determinato il modo con cui si provvederà a servire di acqua l'altra parte di proprietà; diversamente il contatore compete ancora alla proprietà indivisa.

La voltura avrà vigore col primo giorno del periodo di fatturazione successivo a quello di cui saranno espletati gli adempimenti sopra descritti.

Art. 20 - VARIAZIONI DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO.

Il Comune si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione della autorità competente, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione all'utente per mezzo di apposito avviso a domicilio o pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune. Nel caso l'utente non receda dal contratto entro TRENTA GIORNI dal pagamento della bolletta successiva alle comunicazioni predette, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 21 - PORTATA GARANTITA. PRESSIONE.

Gli impegni di fornitura si intendono alla bocca d'uscita del misuratore. Il gestore ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore. La pressione è quella risultante dalla posizione dell'utenza rispetto agli impianti del gestore e della caduta di pressione lungo le condutture.

Qualora la pressione non fosse sufficiente, l'utente dovrà installare le attrezzature idonee ad aumentarla. In tal caso dovrà ottenere autorizzazione preventiva dal gestore che potrà far modificare il tipo e la portata dell'impianto in caso di esigenze particolari.

Art. 22 - INTERRUZIONE DI SERVIZIO.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di lavori. Pertanto le

utenze che per la loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva rispondente alle loro esigenze.

In casi di emergenza o nell'eventualità di incidenti, il Comune avrà comunque facoltà di sospendere o limitare le erogazioni dell'acqua.

Art. 23 - RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE.

L'Utente dovrà provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre lungo la sua proprietà. L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati da qualsiasi causa, non di forza maggiore, ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti, idonei ad evitare gli eventuali pericoli del gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Art. 24 - RISOLUZIONI DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI.

La fornitura si intende revocata senza intervento di atto alcuno da parte del gestore, quando per morosità dell'utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese. Si intende pure analogamente revocata nei casi di cui gli articoli 34-42-44 del presente Regolamento.

Art. 25 - INTERVENTI DEL GESTORE PER RAGIONI DELL'UTENTE.

Qualora, a richiesta dell'utente o per ragioni imputabili allo stesso, sia necessario chiudere e riaprire la presa stradale dell'impianto l'utente è tenuto, per ogni intervento, al pagamento, a titolo di rimborso spese, dell'importo vigente.

Art. 26 - DEPOSITO DI GARANZIA.

All'atto della stipulazione del contratto di fornitura l'utente deve versare, a garanzia degli impegni assunti, il deposito infruttifero stabilito.

Per concessione temporanea tale deposito è invece pari all'importo del consumo previsto per tutta la durata della fornitura. Il gestore potrà incamerare tali depositi fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio, delle altre azioni derivanti dal presente regolamento e dalla legge. Il deposito viene restituito all'utente allo scadere del contratto dopo che l'utente stesso abbia liquidato ogni debito, su presentazione della ricevuta.

Art. 27 - BOCHE ANTINCENDIO PRIVATO.

Il gestore provvede alla costruzione delle apposite prese fino all'inizio della proprietà dove sarà installata una saracinesca piombata da aprirsi solo in caso d'incendio; le opere sono a carico dell'utente (come pure l'eventuale sostituzione del tubo stradale nel caso questo sia insufficiente ad alimentare l'idrante, — vedi punto TITOLO 3, Art. 9); a valle di tale saracinesca sarà eseguito da parte dell'utente l'impianto antincendio.

Salvo casi di impossibilità la saracinesca dell'impianto antincendio sarà posata nello stesso pozzetto del contatore.

Qualora non sia possibile tenere chiusa la saracinesca dell'impianto antincendio, questo sarà fornito di un contatore a grande capacità e l'impianto interno nonché le eventuali successive modifiche dovranno essere sottoposti a conoscenza e giudizio del gestore.

Quando sia fatto uso delle bocche antincendio deve essere resa comunicazione, entro la giornata, al gestore per la risuggellatura.

La rottura dei suggelli non segnalata comporta una penalità di euro 51.65 più il quantitativo di acqua prelevato, stimato comunque mai inferiore a 200 mc. Il canone annuo antincendio per

usi civili è di euro 3.38 mentre quello per usi industriali è di euro 10.33. Per le prese antincendio munite di contatore verrà pagato invece del canone la quota fissa di utenza.

Art. 28 - FORNITURE TEMPORANEE DA BOCHE DA INCENDIO STRADALI.

Il gestore può concedere la fornitura temporanea da bocche d'incendio stradali dietro versamento di euro 15.49 di cauzione per la colonnetta, la chiave e un contatore (se fornito dal gestore); euro 15.49 quale cauzione per eventuali danni all'idrante; e dell'importo del consumo previsto.

La concessione può essere revocata dal gestore per esigenze del servizio o per incuria da parte dell'utente nelle modalità e nel prelievo dell'acqua.

CAPO 2° - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI - MODI DI PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA

Art. 29 - MISURA E PAGAMENTI DELL'ACQUA.

L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore.

Art. 30 - PAGAMENTI.

Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate entro cinque giorni dalla data di scadenza della bolletta. Eventuali reclami non daranno diritto a sospendere il pagamento della bolletta.

La G.C. può autorizzare la rateizzazione delle bollette, fino ad un massimo di sei rate, su richiesta dell'interessato solo in casi particolari, là dove la situazione economica dell'utente o l'elevato importo lo rendano opportuno. Tale richiesta dovrà comunque essere presentata entro il termine di scadenza indicato sulla bolletta.

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo e in caso di rateizzazione degli importi, il gestore ha diritto, oltre al pagamento dovuto, anche a quello degli interessi legali di mora.

La morosità inoltre dà diritto al gestore di procedere alla chiusura della presa, senza preavviso e senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimenti di danni derivanti dalla chiusura della presa.

In caso di ripristino dell'erogazione, l'utente è tenuto a pagare, oltre le somme di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto o per le azioni svolte dal gestore per la tutela dei suoi diritti.

Art. 31 - TIPI DI APPARECCHI DI MISURA - QUOTE NOLO E MANUTENZIONE.

Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura dell'acqua sono stabiliti dal gestore in relazione alla richiesta e alla natura della concessione.

Il gestore ha facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavvisi o di giustificazioni; nel caso di variazioni di calibro il gestore si riserva di addebitare all'utente le spese relative, al netto dei recuperi.

Gli apparecchi di misura sono di proprietà del gestore; gli utenti ne sono consegnatari, e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti.

Le quote degli apparecchi di misura sono fissate annualmente.

Art. 32 - POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA.

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal gestore, di facile accesso agli agenti del gestore.

A valle del contatore vengono collocati inoltre a cura del gestore ed a spese dell'utente un rubinetto d'arresto eventualmente munito di valvola di ritegno.

Di norma l'installazione di tali apparecchi viene fatta in immediata adiacenza al muro perimetrale attraversato dalla condotta di alimentazione dell'edificio, o in apposito pozzetto al limite e nell'ambito della proprietà privata.

Il gestore ha la facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal gestore.

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative manutenzioni. La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l'utente, alla sospensione immediata della erogazione ed alla revoca della fornitura.

Art. 33 - GUASTI AGLI APPARECCHI.

L'utente deve provvedere a riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa. Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al gestore affinché questa possa provvedere (vedi l'art. 17 del presente regolamento).

Art. 34 - LETTURA DEI MISURATORI.

La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ad intervalli regolari (preferibilmente semestrali). Si consiglia che l'utente controlli le letture del contatore eseguite dagli agenti del gestore.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire una lettura periodica del contatore e tale impossibilità torni a verificarsi nel corso del periodo successivo viene senz'altro disposta la chiusura della presa dell'impianto, la quale potrà essere riaperta soltanto dopo effettuata la necessaria lettura e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento delle quote arretrate.

Il gestore ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione.

La fattura verrà di norma recapitata all'indirizzo dell'utenza servita. A richiesta dell'utente la fattura potrà essere recapitata ad un indirizzo diverso.

Qualsiasi variazione di indirizzo dovrà essere immediatamente comunicata all'ufficio.

In tal caso la fattura verrà recapitata al nuovo indirizzo a decorrere dall'emissione successiva a quella in cui è avvenuta la comunicazione della variazione. Qualsiasi eventuale reclamo in corso non dà diritto all'utente di tenere in sospeso il pagamento della fattura.

Art. 35 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE.

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore, o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal gestore su accertamenti tecnici insindacabili.

Art. 36 - VERIFICA DEI MISURATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE.

Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il gestore dietro richiesta scritta, accompagnata dal deposito in vigore, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del gestore, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura precedente a quello in cui ha luogo lo accertamento, oltre al rimborso del deposito di cui al comma precedente.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, fra 1/10 e 1/4 della portata caratteristica il gestore incamera il deposito effettuato ed addebita le spese di verifica.

CAPO 3° - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI.

Art. 37 - COMPETENZA DELLA ESECUZIONE.

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente.

Art. 38 - INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE. (NORME TECNICHE).

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono dall'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano terra a sufficiente distanza dai canali di rifiuto e a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, ne, in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare o essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base oltre al rubinetto di scarico anche un rubinetto di intercettazione.

Art. 39 - COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED APPARECCHI.

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore d'acqua calda, acqua non potabile o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

Di norma, tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 40 - IMPIANTI INTERNI DI SOLLEVAMENTO.

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

Gli schemi d'impianti di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del gestore, il quale può prescrivere eventuali modifiche: in particolare tali impianti devono assicurare 1) di evitare abbassamenti eccessivi della pressione della rete; 2) la possibilità di baipassare i vari apparecchi; 3) la possibilità di controllare la pressione dell'acqua a monte degli apparecchi stessi in modo di poter discriminare immediatamente se le eventuali deficienze siano da imputarsi all'impianto o alla rete stradale. Il gestore esigerà che agli impianti già approvati non vengano apportate modifiche.

Art. 41 - SERBATOI.

Nel caso che si rendano indispensabili accumuli di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra 'del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Art. 42 - MODIFICHE.

Il gestore può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguire entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti. In caso di inadempienza il gestore ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 43 - IMPIANTI INTERNI - PERDITE - DANNI - RESPONSABILITÀ.

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Il gestore non può essere chiamato a rispondere di eccessivi consumi per fughe e dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

Al verificarsi di perdite entro la proprietà privata l'utente sarà tenuto al pagamento dell'intero importo risultante dal consumo evidenziato dal contatore.

Di norma il contatore dovrà essere installato al confine di proprietà.

Art. 44 - VIGILANZA.

Il gestore ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli apparecchi misuratori, e comunque assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia generale, sia in rapporto al presente regolamento e ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, il gestore si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto del gestore di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

CAPO 4° - DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 45 - TASSE ED IMPOSTE.

Qualunque tassa che venisse posta sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

Art. 46 - APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE.

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 47 - **OBBLIGATORIETÀ.**

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione salvo all'utente il diritto di averne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

Art. 48 - **CONTROVERSIE.**

Per ogni effetto di legge il domicilio del concessionario è eletto presso la sede dell'Ente.

Art. 49 - **SANZIONI.**

Salvo i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del codice penale, per le contravvenzioni al presente regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 600,00 con il procedimento previsto al capo 1 - sezione I e II della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 50 - **NORMA TRANSITORIA.**

Il presente regolamento si applica dalla sua entrata in vigore anche per coloro che sono già titolari di concessione d'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto al gestore, entro il termine di un mese, di voler rinunciare alla concessione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione.

CAPO 5° - **NORME SPECIALI PER LE PISCINE.**

Art. 1

Il proprietario che, prima dell'inizio dell'uso stagionale, intendesse riempire la piscina dovrà presentare richiesta di autorizzazione all'Ufficio Tecnico Comunale.

Art 2

Nella richiesta di riempimento si dovranno indicare:

- a) Le generalità del richiedente o del gestore o della ditta preposti all'operazione.
- b) Il volume in metri cubi della piscina.
- c) Le caratteristiche dell'impianto di depurazione:
 - ricircolo chiuso
 - ricircolo aperto
 - filtro a sabbia
 - filtro a farine fossili
 - altro tipo
- d) Se la piscina è collegata con proprio contatore all'acquedotto, oppure se il ricarica della stessa avviene tramite il contatore domestico.
- e) Se la piscina è dotata di canalina di sfioro o di tracimazione. In tal caso si deve dichiarare: se l'acqua che fuoriesce va persa oppure se la stessa viene recuperata in apposita cisterna di contenimento o di compensazione, il volume in metri cubi della cisterna.

Art. 3

Le richieste di riempimento dovranno pervenire entro il 15 aprile di ogni anno.

Le operazioni di riempimento dovranno avvenire secondo il calendario e le modalità stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale e dovranno, improrogabilmente, essere concluse entro il 31 maggio di ogni anno.

Art. 4

Dopo il 31 maggio non saranno rilasciate autorizzazioni di riempimento fatti salvi i casi eccezionali comunque documentabili. In tal caso l'autorizzazione o il diniego sarà rilasciata dal responsabile del servizio. Il responsabile del servizio dovrà eventualmente autorizzare parziali svuotamenti e relativi ripristini dei livelli, per interventi di manutenzione urgenti e non rinviabili a fine stagione. Stagione che indicativamente verrà considerata chiusa il 31 ottobre.

Art. 5

Quanto previsto degli art. precedenti è comunque subordinato alla situazione idrica generale.

Art. 6

Per le piscine di nuova costruzione, dall'entrata in vigore del presente regolamento, è vietato il rifornimento idrico mediante il contatore domestico.

Per le piscine già esistenti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si dovrà provvedere entro un anno alla installazione dei singoli contatori.

Il contatore dovrà essere installato sul limitare della proprietà. Allo stesso dovranno essere collegati anche gli accessori della piscina (es. docce).

Il tutto secondo le direttive dell'Ufficio Tecnico Comunale e con le spese a carico dell'utente.

Il contatore dovrà avere un diametro di 1/2" e nel caso in cui sia disponibile una pressione a monte elevata dovrà essere applicato al medesimo contatore un riduttore di pressione a monte.

Art. 7

L'acqua proveniente dagli scarichi delle piscine potrà essere dispersa sul suolo nel caso in cui risulti potabile, ovvero non alterate da additivi, in difetto dovrà essere convogliata nella fognatura delle acque nere, nei limiti di accettabilità di cui alla tabella A della Legge 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8

E' fatto obbligo osservare il presente regolamento e tutte le disposizioni che, in attuazione dello stesso, verranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Al Tecnico ed al personale comunale comandato dovrà essere assicurato l'accesso alla proprietà per verificare il rispetto delle disposizioni impartite.

Art. 9

Entro 6 (sei) mesi dall' entrata in vigore delle norme contenute nel presente Regolamento si attuerà il censimento delle piscine esistenti sul territorio del Comune.

Art. 10

Salvo i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente Regolamento si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103.29 a euro 516.46 con il procedimento previsto al capo 1' sezione I e II della Legge 24.11.1981, n.689.

INDICE ARTICOLI

Titolo 1° — GENERALITA'.

Art.

1. Ente Gestore dell'Acquedotto e norme per la fornitura	Pag. 1
2. Sistema di distribuzione dell'acqua	» 1
3. Durata dei contratti di fornitura	» 1
4. Modalità per il recesso del contratto di fornitura	» 1
5. Divieto di rivendita dell'acqua	» 1

Titolo II° — FORNITURE PER USO PUBBLICO

6. Impianti per uso pubblico	» 2
7. Installazione degli impianti per uso pubblico e misurazione dell'acqua	» 2
8. Prelievi abusivi	» 2

Titolo III° — FORNITURE AD USO PRIVATO.

Capo 1° — Norme generali.

9. Diritto alla fornitura	» 2
10. Norme per le forniture	» 3
11. Ripartizione dell'importo delle bollette fra i vari utenti di una stessa derivazione	» 3
12. Domanda di fornitura	» 3
13. Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture	» 3
14. Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura	» 3
15. Norma per l'esecuzione delle prese	» 3
16. Proprietà delle condotte	» 4
17. Manutenzione delle condotte	» 4
18. Demolizioni su proprietà privata	» 4
19. Voltura dell'utenza	» 4
20. Variazione delle tariffe e del Regolamento.	» 4
21. Portata garantita - Pressione	» 5
22. Interruzione di servizio	» 5
23. Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione	» 5
24. Risoluzioni di diritto delle concessioni	» 5
25. Interventi del gestore per ragioni dell'utente	» 5
26. Deposito di garanzia	» 5
27. Bocche antincendio private	» 6
28. Forniture temporanee da bocche da incendio stradali	» 6

Capo II° — Accertamento dei consumi . Modi di pagamento - Apparecchi di misura.

29. Misura e pagamenti dell'acqua	» 6
-----------------------------------	-----

30. Pagamenti	» 6
31. Tipi di apparecchi di misura - Quote nolo e manutenzioni	» 7
32. Posizione e custodia degli apparecchi di misura	» 7
33. Guasti agli apparecchi	» 7
34. Lettura dei misuratori	» 7
35. Irregolare funzionamento del contatore	» 8
36. Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente	» 8

Capo III° — Norme per gli impianti interni.

37. Impianti interni - Competenza della esecuzione	» 8
38. Installazione delle condutture, (norme tecniche)	» 8
39. Collegamenti di impianti ed apparecchi	» 9
40. Impianti interni di sollevamento	» 9
41. Serbatoi	» 9
42. Modifiche	» 9
43. Impianti interni - Perdite - Danni - Responsabilità	» 9
44. Vigilanza	» 10

Capo IV° — Disposizioni Varie

45. Tasse ed imposte	» 10
46. Applicabilità del diritto comune.	» 10
47. Obbligatorietà	» 10
48. Controversie	» 10
49. Sanzioni	» 10
50. Norma transitoria	» 11

Capo V° — Norme speciali per le piscine

1.	» 11
2.	» 11
3.	» 11
4.	» 11
5.	» 11
6.	» 12
7.	» 12
8.	» 12
9.	» 12
10.	» 12